

TI_GERICHTE 15.2005.35 vom 14. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2005.35

FR: TI_GERICHTE 15.2005.35 du 14 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 15.2005.35 del 14 giugno 2005

Regeste

Sequestro conservativo italiano dichiarato esecutivo in Svizzera. Pignoramento provvisorio quale provvedimento cautelare ex art. 39 CL. Obbligo d'informazione degli avvocati. Legittimazione a ricorrere dell'avvocato.

Erwägungen

E. 1

Lo “Studio legale RI 1” non risulta essere un’entità dotata di personalità giuridica e pertanto in sé difetta della legittimazione per ricorrere. Il provvedimento impugnato è tuttavia indirizzato a tale studio legale e deve essere inteso – ciò che non è contestato dalle parti – come diretto contro i suoi titolari alla data del provvedimento: in tal senso, il loro ricorso è ammissibile.

E. 1.1

Di conseguenza, il provvedimento 22 marzo 2005 dell’CO 1 è annullato, segnatamente in quanto fa ordine agli avvocati RI 1 di comunicare gli oggetti del pignoramento provvisorio 4 febbraio 2005. 2. Il ricorso dell’avv. _____, _____, è accolto.

E. 2

Legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 17 LEF è quella parte che ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 38 ad art. 17; Cometta , Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron , Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi , Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).

E. 2.1

Di conseguenza, il provvedimento 22 marzo 2005 dell’CO 1 è annullato, nel senso di cui al precedente punto 1.1. 3. Il ricorso dell’avv. _____, _____, è accolto. 3.1. Di conseguenza, il provvedimento 22 marzo 2005 dell’CO 1 è annullato, nel senso di cui al precedente punto 1.1. 4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 6. Intimazione a: – Studio legale RI 1, _____; – Studio legale PA 1, _____; – Studio legale _____, _____. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario

E. 2.2

Per la questione della legittimazione è irrilevante che i ricorrenti non abbiano, nell'atto ricorsuale (cfr. però lo scritto 14 febbraio 2005, supra ad D nonché il doc. 9 prodotto da PI 2), rivelato se PI 1 è – o è stata – cliente dello studio legale. Hanno infatti un interesse personale autonomo a criticare l'applicazione dell'art. 91 LEF, anche nel caso in cui l'escussa non fosse (stata) loro cliente.

E. 2.3

In via subordinata, la resistente si richiama alla giurisprudenza sviluppata in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, secondo cui solo il titolare del conto, e non la banca, è abilitato a ricorrere contro un ordine che imponga a quest'ultima di svelare segreti del cliente (DTF 128 II 211, cons. 2.3). Tale indirizzo, asseritamente fondato sull'art. 48 lett. a PA, varrebbe anche nella procedura amministrativa federale e quindi anche nella procedura di ricorso retta dall'art. 17 LEF (cfr. CEF 10 ottobre 2003 [14.03.64], cons. 1.5b, RTiD 2004 II n° 93b; Cometta, op. cit., n. 36 e 38 ad art. 17; Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 17). In realtà, il Tribunale federale, nella citata sentenza, ha fondato la sua decisione sull'art. 80h lett. b AIMP e non sulla legge di procedura federale amministrativa (PA). Anzi, la sua dimostrazione è incentrata sul fatto che con l'entrata in vigore, il 1° febbraio 1997, degli art. 80h lett. b AIMP e 21 cpv. 3 OAIMP, la precedente giurisprudenza (DTF 118 Ib 447, cons. 2c), che ammetteva la legittimazione delle banche, risulta superata (cfr. DTF 128 II 218 ss., cons. 2.4). La nuova giurisprudenza vale pertanto soltanto in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Quanto al riferimento all'art. 48 lett. a PA citato dalla resistente (DTF 128 II 219, cons. 2.4), non è da attribuire al Tribunale federale: niente indica nella sentenza che quell'autorità abbia voluto scostarsi, fuori dall'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, dall'interpretazione data all'art. 103 lett. a OG nella sua sentenza pubblicata in DTF 118 Ib 447. D'altronde, la questione dell'applicazione agli avvocati del principio posto nella sentenza pubblicata in DTF 128 II 219 è stata lasciata aperta in una successiva decisione (cfr. DTF 130 II 165, cons. 1.3).

E. 2.4

È infine irrilevante dal profilo della legittimazione ricorsuale che PI 1 abbia rinunciato a ricorrere contro il provvedimento impugnato. I ricorrenti, come visto, hanno un interesse proprio ed indipendente a contestare le condizioni d'applicazione dell'art. 91 LEF. D'altra parte, l'obbligo dei ricorrenti a fornire informazioni nell'ambito di cui trattasi non può dipendere dallo svincolo dal segreto professionale che si volesse individuare nell'accennata omissione della convenuta. Ciò che comunque in concreto non è dato, visto il tenore delle osservazioni di quest'ultima (cfr. cons. H).

E. 2.5

I ricorsi sono pertanto ricevibili, indipendentemente dal fatto che i ricorrenti non abbiano prodotto i documenti richiesti, né affermato che PI 1 fosse loro cliente. 3. Questa Camera esamina d'ufficio la propria competenza (art. 4 LPamm per rinvio dell'art. 5 cpv. 1 LPR), anche se il presupposto appare pacifico fra le parti. A questo riguardo, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l'autorità di vigilanza è competente per dirimere i ricorsi diretti contro l'esecuzione – affidata a un ufficio di esecuzione – di un “pignoramento provvisorio” ordinato da un giudice quale provvedimento conservativo ai sensi dell'art. 39 CL (cfr. STF 7B.14 e 15/2001, cons. 3c). Il fatto poi che – in quella fattispecie – la misura fosse stata ordinata dal Pretore mentre nel caso in esame emana dalla seconda Camera civile

nella sua qualità di autorità di ricorso ai sensi dell'art. 36 CL appare irrilevante per la questione della competenza di questa Camera, siccome, nell'ottica del Tribunale federale, la circostanza determinante sotto questo profilo è che la misura ordinata non sia una misura cautelare prevista dal diritto cantonale, ma un "pignoramento provvisorio", ossia un provvedimento regolato dal diritto esecutivo federale, ancorché la sua esecuzione sia stata affidata dal giudice civile all'ufficio di esecuzione. Occorre tuttavia precisare che la competenza di questa Camera è limitata alle questioni meramente esecutive, compresi i necessari adattamenti della misura esecutiva ordinata alle esigenze dell'art. 39 CL; per il resto, le autorità esecutive devono attenersi ai termini del decreto emanato dal giudice civile, senza possibilità di verificarne il fondamento (cfr. CEF 30 novembre 2001 [15.01.272], cons. 2.2: applicabilità degli art. 106 ss. LEF; 9 settembre 2002 [15.02.115], cons. 3.4 e 3.5: applicabilità degli art. 90 e 91 e 99 LEF; 22 ottobre 2002 [15.02.119]: applicabilità dell'art. 61 LEF).

E. 4

aprile 2001 [15.2001.8/9/ 56/57], cons. 5; 9 settembre 2002 [15.02.115], cons. 3.5/c). Così facendo, si è del resto limitata a conformarsi a quanto indicatole dal Tribunale federale (cfr. STF 7B.14 e 15/2001, cons. 3c). Di conseguenza, quanto deciso dalla seconda Camera civile sull'applicabilità delle norme della LEF (in particolare dell'art. 91 cpv. 4) non vincola questa Camera.

E. 5

Le parti disputano la questione di sapere se una decisione estera riconosciuta in Svizzera possa esplicarvi effetti più ampi di quelli conferiti dall'ordinamento dello Stato in cui è stata pronunciata.

E. 5.1

Qualora, come sostengono i ricorrenti, al quesito sia da dare una risposta negativa, i terzi non sarebbero tenuti a indicare l'esito del pignoramento conservativo ove il diritto italiano non prevedesse tale obbligo. Orbene, secondo l'art. 678 cpv. 1, terzo periodo CPCit., "il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo (549) è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi". Ciò significa che se il terzo rifiuta, come nel caso di specie, di specificare, ai sensi dell'art. 547 CPCit., di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso – rifiuto che la giurisprudenza italiana ritiene non antiggiuridico in quanto il terzo non ha l'obbligo di rendere la dichiarazione (cfr. sentenza 19 settembre 1995 n° 9888 della Cassazione civile, Sezione 3, citata da Francesco Bartolini/ Pietro Dubolino, Codice di procedura civile annotato, 2a ed., Piacenza 2003, p. 1729 e Nicola Picardi, Codice di procedura civile, 2a ed., Milano 2000, n. 4 ad art. 547) –, il creditore non può convenirlo in giudizio in conformità dell'art. 548 CPCit. prima della definizione della causa di merito. Nel caso concreto, essendo l'azione di risarcimento sospesa, al momento non sono date le condizioni per costringere i terzi a specificare i beni pignorati. Invece, qualora si applichi esclusivamente il diritto esecutivo svizzero, indipendentemente da quello italiano, i ricorrenti sarebbero tenuti ad informare l'Ufficio in virtù dell'art. 91 cpv. 4 LEF. Infatti, poiché "il pignoramento provvisorio" ordinato quale provvedimento conservativo ai sensi dell'art. 39 CL deve essere assimilato a un sequestro LEF (cfr. STF 7B.14 e 15/2001, cons. 3c; CEF 4 aprile 2001 [15.2001.8/9/56/57], cons. 5) – punto sul quale le parti concordano – i terzi sono obbligati a informare l'Ufficio sull'esito del provvedimento ("pignoramento

provvisorio” o sequestro LEF) non appena questo sia cresciuto in giudicato (cfr. DTF 125 III 391). A questo riguardo è indifferente che l’ordinanza del Tribunale di _____ non contenga una condanna a pagare e che la causa di merito non sia terminata. Anche nell’ipotesi di una controversia sorta in Svizzera il creditore può ottenere il sequestro dei beni del debitore durante la causa di merito (che per ipotesi ha promosso in Svizzera contro quest’ultimo), rendendo verosimili l’esistenza del credito che vanta e la sussistenza di una causa di sequestro, ciò che gli conferisce il diritto di conoscere l’esito del sequestro ancora prima che sia terminata la causa di merito. Va inoltre evidenziato come la verosimiglianza del credito e della causa del sequestro (conservativo) sia stata esaminata dal Tribunale di _____, l’art. 671 CPCit. ponendo quali presupposti per l’autorizzazione del sequestro conservativo l’esistenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” (cfr. Bartolini/Dubolino , p. 1990; Matteo Pedrotti , *Le séquestre international*, tesi Friburgo 2001, p. 36 s.).

E. 5.2

La questione dell’estensione degli effetti di una sentenza estera riconosciuta e/o dichiarata esecutiva in un altro Stato è controversa. Per quanto concerne i giudizi che ricadono nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano, la giurisprudenza europea e la dottrina dominante ritengono che il riconoscimento abbia quale conseguenza l’estensione degli effetti della sentenza estera sul territorio nazionale dello Stato richiesto – cosiddetto principio della “Wirkungserstreckung” (cfr. CGCE del 4 febbraio 1988 Hoffmann/Krieg (145/86), n. 9-11; Reinhold Geimer /Rolf A. Schütze , *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, 2 a ed., Monaco 2004, n. 2 vor Art. 33; Jan Kropholler , *Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen*, 7 a ed., Heidelberg 2002, n. 9 vor Art. 33) – mentre la questione dell’esecuzione di una sentenza estera dichiarata esecutiva in un altro Stato è regolata esclusivamente dal diritto interno dello Stato richiesto, alla condizione che non ostacoli il cosiddetto “effetto utile” della Convenzione (cfr. CGCE del 2 luglio 1985 Deutsche Genossenschaft c. Soc. Brasserie du Pêcheur (148/84), n. 18; CGCE del 4 febbraio 1988 Hoffmann/Krieg (145/86), n. 28; Geimer / Schütze , *op. cit.*, n. 8 s. e 86 vor Art. 38; Kropholler , *op. cit.*, n. 18 vor Art. 33 e n. 3 ad art. 38; Hélène Gaudemet-Tallon , *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 3 a ed., Parigi 2002, n. 464).

E. 5.3

Alla questione da risolvere in concreto, di natura esclusivamente esecutiva, si applica pertanto il diritto svizzero. Tuttavia, né la LDIP né la LEF definiscono esplicitamente la procedura di esecuzione delle decisioni estere. Contrariamente a quanto sostiene PI 2, un’applicazione diretta (e non solo per analogia) del diritto di procedura interno svizzero, ossia la LEF, non è quindi proponibile. La lacuna legislativa deve essere colmata con riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza più autorevoli (cfr. art. 1 cpv. 3 CC). In Svizzera, il Tribunale federale e la maggioranza degli autori adottano un approccio pragmatico della questione, qualificato come “teoria dell’estensione controllata” o “modificata” oppure “teoria della cumulazione”, secondo il quale una decisione estera non può sostanzialmente esplicare in Svizzera effetti maggiori o diversi da quelli riconosciuti alla stessa nello Stato di origine (“Wirkungs- erstreckungstheorie”) e – inoltre – non può avere effetti che lo Stato richiesto non ammette anche a favore delle decisioni analoghe pronunciate sul proprio territorio (“Gleichstellungs- oppure Nostrifizierungstheorie”) (cfr. DTF 130 III 342, cons. 2.5; 129 III 635, cons. 5.2.3; 120 II 83, cons. 3a/bb; Paul Volken ,

Zürcher Kommentar zum IPRG, 2 a ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2004, n° 30-34 ad art. 25; Bernard Dutoit , Commentaire de la LDIP, 3 a ed., Basilea/Ginevra/ Monaco 2001, n. 3 ad art. 25; Gerhard Walter , Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 3 a ed., Berna/Stoccarda/Vienna 2002, p. 355 s. ad 1; Teddy S. Stojan , Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Zivilurteile in Handelssachen, tesi Zurigo 1986, p. 176 s. ad 11.1.4 e p 178 ss. ad 11.3; più sfumati: Kurt Siehr, Das internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, p. 679; Andreas Bucher , Droit international privé suisse, vol. I/1, Basilea 1998, n° 208). Non vengono distinti gli effetti del riconoscimento da quelli dell' exequatur .

E. 5.4

Per quanto riguarda il caso in esame, si può concludere dalle considerazioni che precedono che, poiché il sequestro conservativo decretato a _____ non può avere in Svizzera effetti più ampi di quelli riconosciuti in Italia, i ricorrenti non saranno tenuti ad informare l'CO 1 sull'esito di siffatto provvedimento finché non sarà stata emanata nella causa di merito una sentenza definitivamente riconosciuta in Svizzera (cfr. supra ad 5.1) oppure finché non lo ordinerà esplicitamente lo stesso Tribunale di _____ con decisione riconosciuta esecutiva in Svizzera (cfr. per analogia la sentenza 14 marzo 2000 della seconda Camera civile del Tribunale d'appello in re T. c/ L. Ltd., Rep. 1999, n° 78, p. 257 ss.). Non va certo ignorato che l'CO 1 fonda la sua domanda d'informazione non già sulla decisione italiana di sequestro conservativo bensì sul "pignoramento provvisorio" ai sensi dell'art. 39 CL ordinato dalla seconda Camera civile. È però ovvio che quest'ultimo provvedimento, vista la sua natura puramente cautelare, non può esplicare effetti maggiori rispetto alla decisione principale (sequestro conservativo) di cui garantisce l'esecuzione.

E. 6

Visto l'esito del ricorso, può rimanere aperta a questo stadio della procedura la questione di sapere se i documenti eventualmente detenuti dai ricorrenti siano o no pignorabili.

E. 7

I ricorsi vanno pertanto accolti. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Motivi per i quali, richiamati gli art. 17, 20a, 91, 275 LEF, 39 CL, 678 CPCit., 61 e 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 4 aprile 2005 dell'avv. RI 2, _____, è accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.